

## **ALLEGATO 1**

### **ESTRATTO DA REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASSA EDILE DI NAPOLI**

#### **Iscrizione delle Imprese edili alla Cassa Edile di Napoli- Obbligatorietà, modalità ed effetti-**

- Le Imprese edili che operano o intendano iniziare a svolgere la propria attività nel territorio di competenza della Cassa Edile di Napoli, coincidente con la Provincia di Napoli, sono tenute ad iscriversi a detto Ente paritetico preventivamente.
- A tal fine la Cassa Edile di Napoli accetta solo domande redatte sui modelli appositamente predisposti e sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa, contenenti rinvio alle clausole vincolanti del rapporto che si instaura fra l'Ente paritetico e l'Impresa, fra cui l'obbligo del rispetto della normativa attualmente vigente- e così come successivamente modificata ed integrata- dall'art. 37 del CCNL delle Imprese edili ed affini; è altresì obbligatoria l'indicazione della PEC dell'Impresa che chiede l'iscrizione.
- La domanda di iscrizione si intende accettata solo a seguito di comunicazione espressa, contenente l'attribuzione del codice personale, da parte della Cassa Edile indirizzata all'Impresa; detta comunicazione sarà inviata solo dopo il superamento dell'istruttoria secondo la procedura vigente adottata dall'Ente.
- In via eccezionale e previo espletamento di ulteriore istruttoria la Cassa si riserva di accettare domande di iscrizione con effetti retroattivi, semprechè sia acquisita agli atti dell'Ente documentazione relativa alle denunce periodiche lavoratori di cui al successivo art. 3 ed ai relativi integrali versamenti, riferiti a tutto il periodo di attività non tempestivamente denunciata, intercorrente fra la data di presentazione della domanda d'iscrizione e quella di anteriore inizio di operatività.

- 
- L'iscrizione resta attiva per tutto il periodo in cui l'Impresa presenti tempestivamente le denunce mensili della manodopera occupata, anche se negative (mancanza attività nella provincia di Napoli); è sospesa per il periodo di 6 mesi dalla data di decorrenza dell'iscrizione ovvero dalla data di presentazione dell'ultima denuncia mensile dichiarata, salva la facoltà della Cassa di prolungare il periodo di sospensione per fondati motivi adottati dall'Impresa; cessa dopo il decorso di 5 anni dalla data di presentazione dell'ultima denuncia mensile dichiarata.
  - In ogni caso di cessazione degli effetti dell'iscrizione, eventuali rinnovi della richiesta d'iscrizione avverranno solo previa ripetizione dell'iter procedurale previsto per le nuove iscrizioni, ma – a seguito della positiva conclusione dell'istruttoria– l'impresa riammessa si vedrà riattivato il numero di iscrizione storico attribuitole.
  - Fra gli effetti della cessazione vi è il congelamento di qualsiasi operazione riguardante l'Impresa e degli obblighi informativi nei suoi confronti da parte della Cassa, fatto salvo il diritto ad attestazioni per il periodo di vigenza del rapporto.